

Perugia, 12 luglio 2022

Alla c.a. del Presidente
dell'Assemblea legislativa
Marco Squarta**ESEMPLARE
ORIGINALE**

OGGETTO: SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 1 [Prot. n. 4643 del 7/07/2022], ALL'ART. 49 DELLA L.R. 13/2000, COME SOSTITUITO DALL'ART. 21 DELL'ATTO N. 1042-BIS (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28.02.2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)).

- **All'emendamento n. 1** di cui in oggetto, la proposta di modifica concernente il comma 1 dell'art. 49 della l.r. 13/2000 come sostituito dall'articolo 21 dell'Atto 1042-bis, che di seguito si riporta:

“- **Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 13/2000, come sostituito all'Atto n. 1042 bis, le parole: “scheda finanziaria” sono sostituite dalle seguenti: “relazione tecnica preliminare” e l'ultimo periodo è soppresso.**”, è sostituita dalla seguente:

“- Il comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 13/2000, come sostituito all'Atto n. 1042 bis, è sostituito dal seguente:

“1. Le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa dei consiglieri regionali sono corredati, oltre che della relazione illustrativa, di una relazione tecnica contenente la quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna disposizione, i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e i mezzi di copertura ovvero che dà conto della neutralità finanziaria, predisposta a cura del proponente. Il proponente può avvalersi, ai fini della predisposizione della relazione tecnica, dell'assistenza delle competenti strutture dell'Assemblea legislativa, nonché dell'assistenza delle strutture della Giunta regionale competenti in base alla materia trattata dalla proposta di legge o dall'emendamento e della struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di bilancio, anche richiedendo dati e informazioni alle medesime strutture.”.

- **All'emendamento n. 1** di cui in oggetto, ovunque ricorrano all'art. 49 della l.r. 13/2000, come sostituito all'Atto n. 1042 bis, le parole: “relazione tecnica preliminare” sostituirle con “relazione tecnica”.

- **All'emendamento n. 1** di cui in oggetto, dopo la proposta di modifica concernente il comma 8 dell'art. 49 della l.r. 13/2000, aggiungere la seguente:

“- Il comma 9 dell'articolo 49 della l.r. 13/2000, come sostituito all'Atto n. 1042 bis, è abrogato.”.

Relazione illustrativa e tecnico finanziaria

Con il sub emendamento in esame si propongono alcune modifiche da apportare all'emendamento n. 1, prot. n. 4643 del 7/0/2022, il quale va ad incidere sull'articolo 49 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'Atto 1042 bis. In particolare si riformula il comma 1 del suddetto art. 49, sostituendo innanzitutto la “relazione tecnica preliminare” con “relazione tecnica” e questo

APPROVATO

dovunque ricorra nel suddetto art. 49. La finalità di questa modifica è di evitare fraintendimenti circa la natura del documento posto a corredo delle proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali, il quale infatti non è cosa diversa da quello che accompagna i disegni di legge della Giunta regionale. Tale relazione tecnica quindi preliminarmente predisposta dal proponente sarà poi verificata dalla struttura competente dell'Assemblea legislativa al fine di determinarne la completezza e la rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 46 della l.r. 13/2000, come modificata dal Disegno di legge. Si elimina poi il riferimento alla modulistica predisposta dall'Ufficio di Presidenza, così come si propone di abrogare l'attuale comma 9 dell'art. 49, dal momento che la predisposizione di eventuali modelli o la modifica di quelli già esistenti laddove in uso attiene a procedure interne all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e alla Giunta regionale e non richiede di essere normata in legge.

Le modifiche recate dal sub emendamento sono di natura ordinamentale e sono pertanto neutrali dal punto di vista finanziario.

PASTORELLI STEFANO

ELEONORA PAGE



1

Perugia, 7 luglio 2022

Alla c.a. del Presidente
dell'Assemblea legislativa
Marco Squarta

OGGETTO: Emendamento all'Atto n. 1042-BIS (*Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28.02.2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)*).

- L'articolo 49 della l.r. 13/2000 come sostituito dall'articolo 21 dell'Atto 1042-bis, è modificato come segue:

- Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 13/2000, come sostituito all'Atto n. 1042 bis, le parole: "scheda finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "relazione tecnica preliminare" e l'ultimo periodo è soppresso.

- Al comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'Atto n. 1042 bis, le parole: "la relazione tecnica di cui all'articolo 46, comma 3, per le proposte di legge al loro esame, fatti salvi i casi di cui all'articolo 48, comma 6, o il suo aggiornamento, anche in considerazione degli emendamenti presentati." sono sostituite dalle seguenti: "di verificare i contenuti della relazione tecnica preliminare di cui al comma 1 al fine di attestare la sussistenza degli elementi di cui all'articolo 46, comma 3 e la congruità tra gli oneri previsti dalla proposta di legge e gli stanziamenti disponibili in bilancio, o di aggiornare, se necessario, la relazione tecnica di cui all'articolo 48, comma 6, apportando eventuali correzioni e integrazioni. Il presente comma si applica anche nel caso di proposte di legge di iniziativa degli altri titolari ai sensi dell'articolo 35, comma 1, dello Statuto, ai fini della verifica delle relazioni economico-finanziarie presentate a corredo delle stesse proposte."

- Al comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'Atto n. 1042 bis, le parole: "predispone la relazione tecnica o il suo aggiornamento nel termine indicato dalla Commissione nella richiesta di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "provvede ai sensi del comma 2 nel termine indicato dalla Commissione nella richiesta di cui al suddetto comma 2" e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "A seguito della verifica di cui al comma 2, la relazione tecnica preliminare, o l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 48, comma 6, anche con eventuali correzioni o integrazioni, è vistata dal responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa, e costituisce la relazione tecnica alla proposta di legge, viene allegata alla medesima proposta di legge per il voto della Commissione consiliare che precede la trasmissione dell'atto all'Assemblea e trasmessa alla stessa unitamente alla proposta di legge. La mancata apposizione del visto deve essere motivata da parte del responsabile della competente struttura dell'Assemblea legislativa."

- **Al comma 4 dell'articolo 49** della l.r. 13/2000, come sostituito dall'Atto n. 1042 bis, le parole: "la relazione tecnica di cui all'articolo 46, comma 3, che viene predisposta" sono sostituite dalle seguenti: "la verifica della relazione tecnica preliminare, e il relativo visto, ai sensi dei commi 2 e 3, che viene effettuata".

- **Dopo il comma 4 dell'articolo 49** della l.r. 13/2000, come sostituito dall'Atto n. 1042 bis, è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di assicurare un'adeguata assistenza tecnica, le strutture dell'Assemblea legislativa possono chiedere alle strutture amministrative della Giunta regionale competenti in base alla materia trattata dalla proposta di legge o dagli emendamenti, ogni elemento utile ai fini della predisposizione della relazione tecnica preliminare di cui al comma 1 a supporto dell'iniziativa legislativa dei consiglieri regionali, nonché delle verifiche da effettuare ai sensi dei commi 3 e 4, compreso l'accertamento sul sistema informativo contabile della Regione delle coperture finanziarie."

- **Al comma 5 dell'articolo 49** della l.r. 13/2000, come sostituito dall'Atto n. 1042 bis, la parola: "sottoscritta" è sostituita dalla seguente: "vistata".

- **Al comma 6 dell'articolo 49** della l.r. 13/2000, come sostituito dall'Atto n. 1042 bis, le parole: "che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate e per quelli compensativi" sono soppresse e le parole "scheda finanziaria" sono sostituite dalla seguente: "relazione tecnica preliminare".

- **Il comma 7 dell'articolo 49** della l.r. 13/2000, come sostituito dall'Atto n. 1042 bis, è abrogato.

- **Il comma 8 dell'articolo 49** della l.r. 13/2000, come sostituito dall'Atto n. 1042 bis, è sostituito dal seguente:

"8. Non possono essere esaminati dall'Assemblea legislativa gli emendamenti di iniziativa di consiglieri regionali privi del visto attestante l'avvenuta verifica di cui al comma 6. La mancata apposizione del visto deve essere motivata da parte del responsabile della competente struttura dell'Assemblea legislativa."

Relazione illustrativa e finanziaria.

Con l'emendamento proposto al comma 1 dell'art. 49 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'Atto n. 1042 bis, si chiarisce, modificando la "denominazione" del documento tecnico che accompagna, insieme alla relazione illustrativa, l'articolato di una proposta di legge di iniziativa consiliare e che contiene la descrizione degli elementi finanziari e del relativo impatto sul bilancio pubblico, che detto documento ha, in buona sostanza, i contenuti della "relazione tecnica" come disciplinata dall'articolo 46, comma 3, della l.r. 13/2000, modificato dall'atto 1042 bis. Si definisce quindi tale documento in termini non di "scheda finanziaria", ma di "relazione tecnica preliminare". La connotazione della relazione tecnica con l'aggettivo "preliminare" ha lo scopo di evidenziare che il documento in oggetto richiede di essere verificato quanto ai suoi contenuti al fine di accertare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 46, comma 3 richiamato.

Con la modifica al comma 2 dell'art. 49 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'Atto n. 1042 bis, si prevede che la Commissione consiliare, in sede di esame della proposta di legge, possa chiedere più propriamente la "verifica" dei contenuti della relazione tecnica allegata alle iniziative legislative dei consiglieri regionali piuttosto che non la relazione tecnica stessa, al fine di connotare più correttamente la natura di tale documento posto fin dal momento della presentazione a corredo delle proposte di legge e necessario ai fini del loro esame, che richiede però un riscontro quanto alla sussistenza degli elementi proprio della "relazione tecnica" e alle coperture. Nel caso dei disegni di legge della Giunta regionale che già pervengono in Assemblea legislativa corredati della relazione tecnica di cui all'art. 46, comma 3 della l.r. 13/2000 come modificato dall'Atto n. 1042 bis, si potrà rendere invece necessario - ad esempio laddove fossero presentati emendamenti o trascorra un lungo lasso temporale tra il momento della presentazione e il suo esame - dovere aggiornare la relazione tecnica comunque già presente a corredo dell'atto.

Si aggiunge inoltre un altro periodo al comma 2, in considerazione del fatto che nella formulazione originaria del suddetto comma 2, è stato previsto che la Commissione possa richiedere alla struttura competente dell'Assemblea la relazione tecnica di cui all'articolo 46, comma 3, della l.r. 13/2000, come modificato, genericamente, rispetto alle "proposte di legge" al suo esame e quindi in astratto anche ricomprendendo le proposte di iniziativa dei titolari diversi dai Consiglieri regionali e dalla Giunta regionale. E' evidente quindi che le verifiche, e il conseguente visto, dovranno essere condotte anche sulle proposte di legge di iniziativa di "altri" titolari in base allo Statuto.

L'emendamento al comma 3, collegato alle modifiche proposte ai commi 1 e 2 di questo articolo 49 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'Atto n. 1042 bis, prevede che nel termine assegnato dalla Commissione consiliare la struttura competente dell'Assemblea legislativa effettui la verifica rispetto alla rispondenza della relazione tecnica preliminare ai requisiti propri delle "relazioni tecniche" come declinati dall'art. 46, comma 3 della l.r. 13/2000, come modificato dal disegno di legge in oggetto, e verifichi altresì le coperture, o provveda all'aggiornamento, laddove necessario, della relazione tecnica allegata ai disegni di legge della Giunta regionale. A fronte quindi della verifica effettuata, il Responsabile della struttura vista la relazione preliminare o l'aggiornamento, apportando le modifiche e integrazioni necessarie, che diviene quindi parte integrante della proposta di legge e accompagnerà l'atto nei successivi passaggi. Si chiarisce, inoltre che, nel caso di mancata apposizione del visto da parte del responsabile della competente struttura dell'Assemblea legislativa, questi è tenuto a motivare.

L'emendamento al comma 4, si rende necessario ai fini del coordinamento interno delle disposizioni alla luce degli emendamenti proposti ai commi 1, 2 e 3 di questo articolo 49 della l.r. 13/2000, come inserito dall'Atto n. 1042 bis.

Con l'emendamento che inserisce il comma 4 bis, si recupera il contenuto dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 13/2000, come inserito dall'Atto n. 1042 bis - di cui ora si dispone la soppressione con il primo emendamento proposto - al fine di estendere la previsione in esso contenuta non solo alla fase iniziale di predisposizione del documento tecnico di accompagnamento della proposta di legge, ma anche nelle successive fasi del procedimento legislativo per garantire la massima collaborazione degli uffici della Giunta regionale nei vari ambiti di competenza legislativa, i quali detengono dati e informazioni necessarie per quanto in oggetto.

L'emendamento al comma 5 si rende necessario ai fini del coordinamento interno delle disposizioni alla luce degli emendamenti proposti ai commi 1, 2, 3 e 4 di questo articolo 49 della l.r. 13/2000, come inserito dall'Atto n. 1042 bis.

Con l'emendamento al comma 6 dell'art. 49 della l.r. 13/2000, come inserito dall'Atto n. 1042 bis per semplificazione si accorpano in un'unica disciplina gli emendamenti di iniziativa dei Consiglieri regionali presentati in Aula sia che comportino spese o che siano finanziariamente neutri dal momento che in entrambi i casi sarà necessario corredarli della relazione tecnica preliminare debitamente vistata dal responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa.

L'emendamento al comma 7 dell'art. 49 è correlato all'emendamento proposto al comma 6 del medesimo art. 49 della l.r. 13/2000, come inserito dall'Atto n. 1042 bis. Si semplifica la procedura accorpando la disciplina degli emendamenti indipendentemente dal fatto che comportino oneri per il bilancio, poiché anche nel caso di emendamenti finanziariamente neutri sarà necessario che la relazione tecnica preliminare che li accompagna sia vistata dal Responsabile della struttura proponente per accertarne la correttezza sul piano tecnico.

Infine con l'emendamento al comma 8 dell'art. 49 della l.r. 13/2000, come inserito dall'Atto n. 1042 bis, si chiarisce che tutti gli emendamenti sia che comportino spese sia neutrali finanziariamente presentati dai Consiglieri regionali richiedono il visto attestante l'avvenuta verifica dei contenuti della relazione tecnica preliminare di accompagnamento, al fine di poter essere esaminati dall'Aula assembleare. Si chiarisce, inoltre che, nel caso di mancata apposizione del visto da parte del responsabile della competente struttura dell'Assemblea legislativa, questi è tenuto a motivare. Non si accenna più ai sub-emendamenti come nel testo base perché di fatto questi sono a tutti gli effetti degli emendamenti e in tal modo andranno considerati anche ai fini delle disposizioni applicabili.

Per gli emendamenti della Giunta regionale già si puntualizza al comma 6 dell'art. 48 della l.r. 13/2000, come modificato dall'Atto n. 1042 bis, che gli stessi devono essere accompagnati, ai fini dell'esame degli organi dell'Assemblea legislativa e quindi dell'Aula stessa, dalla relazione tecnica. Per essi quindi si deve rinviare a tale disposizione.

L'emendamento in oggetto ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Firme Consiglieri

MARCO SEVERA

PAOLO FIORINI

MICHELLE BATTISTINI



2

Perugia, 7 luglio 2022

Alla c.a. del Presidente
dell'Assemblea legislativa
Marco Squarta

OGGETTO: Emendamento all'Atto n. 1042-BIS (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28.02.2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)).

Emendamento all'articolo 48 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'articolo 21 dell'Atto 1042-bis

- La rubrica dell'articolo 48 della l.r. 13/2000, come sostituito dall'articolo 21 dell'Atto 1042-bis, è sostituita dalla seguente: "Relazione tecnica a corredo di proposte legislative di iniziativa della Giunta regionale".

Relazione illustrativa e finanziaria.

L'emendamento è volto a puntualizzare la rubrica dell'articolo in considerazione del contenuto dello stesso, il quale riguarda soltanto i disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale e non l'intero genus "proposte di legge" ed è pertanto neutrale dal punto di vista finanziario.

Firma


MARCO SQUARTA



PAOLO FIORELLI



NICHINO BOTTI PASTORI



APPROVATO

ΑΡΧΙΒΟΛΙΟ

3

Perugia, 7 luglio 2022

Alla c.a. del Presidente
dell'Assemblea legislativa
Marco Squarta

OGGETTO: Emendamento all'Atto n. 1042-BIS (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28.02.2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)).

Emendamento all'articolo 18 dell'atto 1042-bis

- Al comma 3 dell'articolo 22-bis della l.r. 13/2000, come sostituito dall'articolo 18 dell'Atto 1042-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La mancata apposizione del visto deve essere motivata da parte del responsabile della competente struttura dell'Assemblea legislativa."

Relazione illustrativa e finanziaria.

L'emendamento è volto a chiarire che, nel caso di mancata apposizione del visto da parte del responsabile della competente struttura dell'Assemblea legislativa, questi è tenuto a motivare. L'emendamento ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Firma

MARCO SQUARTA

PAOLA FICCOLI

MICHELE BATTARINI

APPROVATO



Regione Umbria

Assemblea legislativa

4 E 5

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
www.consiglio.regione.umbria.it
XI LEGISLATURA

Al Presidente dell'Assemblea legislativa

OGGETTO: emendamenti all'atto n. 1042 bis

4

➤ Dopo l'articolo 44 dell'atto 1042 bis sono inseriti i seguenti:

“44-bis (Modificazioni all'articolo 101 septies della l.r. 13/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 101 septies della l.r. 13/2000 dopo le parole “*da pubblicare sul BUR Umbria*” sono inserite le seguenti “*e sul sito internet istituzionale dell'Assemblea Legislativa*”.

2. Il comma 3 dell'articolo 101 septies della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:
“3. *Il possesso dei requisiti di iscrizione di cui al comma 2 è verificato dalle strutture amministrative competenti nel rispetto della disciplina in materia di controlli preventivi e successivi sugli atti di nomina e designazione di spettanza dell'Assemblea Legislativa, approvata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea stessa.*”

3. Il comma 5 dell'articolo 101 septies della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:
“5. *L'avviso pubblico di cui al comma 1:*
a) *è approvato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea Legislativa e pubblicato almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato del collegio;*
b) *specifica la durata dell'elenco, i criteri per l'iscrizione e la tenuta dello stesso, nonché le modalità per l'estrazione a sorte.*”

Art. 44-ter (Modificazioni all'articolo 101 octies della l.r. 13/2000)


1. Il comma 1 dell'articolo 101 octies della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:
“1. *Il collegio dura in carica l'intera legislatura fino all'insediamento del nuovo Collegio ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili, salvo quanto previsto al comma 1 bis.*”

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 101 octies della l.r. 13/2000 è inserito il seguente:
“1 bis. *Sono rinominabili coloro che hanno ricoperto l'incarico nel precedente mandato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico.*”

3. Al comma 5 dell'articolo 101 octies della l.r. 13/2000 dopo le parole “*dal Consiglio regionale*” sono inserite le seguenti “*, previo contraddittorio con l'interessato,*”.

4. Il comma 6 dell'articolo 101 octies della l.r. 13/2000 è abrogato.

APPROVATO



Art. 44-quater (Modificazioni all'articolo 101 undecies della
l.r. 13/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 101 undecies della l.r. 13/2000 le parole "*Fatte salve le previsioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), non* " sono sostituite dalla parola "*Non*".
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 101 undecies della l.r. 13/2000 il segno di punteggiatura "." è sostituito dal seguente ";":
3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 101 undecies della l.r. 13/2000 è inserita la seguente:
"d bis) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere c), e), f-bis), f-ter), f-quater), f-quinquies) e comma 4 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi)."
4. Il comma 2 dell'articolo 101 undecies della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:
*"2. I componenti del collegio:
a) non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa;
b) non possono assumere o mantenere altre cariche o incarichi conferiti ai sensi della l.r. 11/1995. Ai fini della rimozione dell'eventuale cumulo si applica l'articolo 4, commi 2 e 3 della stessa l.r. 11/1995;
c) sono assoggettati alle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 3 bis, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g) e comma 2 della l.r. 11/1995."*

Relazione illustrativa e finanziaria

La proposta di emendamento è finalizzata a coordinare la vigente disciplina con la l.r. 11/1995, come modificata dalla l.r. 17/2017 e dalla l.r. 3/2001 e con relative disposizioni attuative, nonché a garantire che l'organo di controllo eserciti le relative funzioni per l'intera durata della legislatura.

La proposta di emendamento ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
www.consiglio.regione.umbria.it
XI LEGISLATURA

➤ **Dopo il comma 1 dell'articolo 49 sono inseriti i seguenti:**

5

"1-bis. Il Collegio regionale dei revisori dei conti in carica alla data di approvazione della presente legge e l'elenco dei revisori vigente sono prorogati fino al termine della attuale legislatura regionale. Ai fini del computo della scadenza si applica l'articolo 15, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1995.

1 ter. L'avviso pubblico per la formazione del nuovo elenco dei revisori ai fini della nomina del Collegio per la XII legislatura regionale è pubblicato entro il 30 giugno 2024.

1-quater. In caso di cessazione anticipata dell'attuale legislatura regionale l'avviso pubblico di cui al comma 1 ter è pubblicato entro 60 giorni dalla proclamazione dell'elezione dei nuovi Consiglieri regionali e i revisori in carica sono prorogati fino alla nomina dei nuovi."

Relazione illustrativa e finanziaria

La proposta di emendamento prevede la proroga dell'attuale collegio dei revisori per garantire che l'organo di controllo eserciti le relative funzioni per l'intera durata della legislatura, come previsto dalla proposta di emendamento concernente l'articolo 44 ter e detta la conseguente disciplina transitoria.

La proposta di emendamento ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.


Perugia 8 luglio 2022

Marco Squarta

Paola Fioroni

Michele Bettarelli

APPROVATO



Gruppo assembleare
Patto Civico per l'Umbria
Il Presidente

6

Perugia, 11 luglio 2022

- Al Presidente dell'Assemblea Legislativa

APPROVATO

Emendamento all'art. 5 atto n. 1042 BIS

Dopo il comma 2 dell'art. 5 è aggiunto il seguente comma 2 bis: "Dopo il comma 2 dell'art 5 della l. r. 13/2000 è aggiunto il seguente comma 2 bis: "Gli atti e i documenti oggetto di discussione del Tavolo di concertazione sono inviati ai soggetti partecipanti, almeno 5 giorni prima della riunione. I partecipanti al tavolo possono proporre in forma scritta, documenti integrativi, emendamenti, osservazioni e pareri. La Giunta Regionale riferisce periodicamente alle commissioni consiliari dell'Assemblea Legislativa in merito all'andamento dei lavori del tavolo di concertazione di cui al presente articolo".

Relazione illustrativa:

L'emendamento proposto introduce dei termini temporali entro cui la Giunta Regionale debba inviare ai soggetti del "tavolo di concertazione" gli atti e i documenti oggetto della partecipazione stessa al fine di mettere in condizione i partecipanti di poter esprimere un parere articolato oggetto di riflessione e studio e favorisca la possibilità di predisporre note integrative, emendamenti, osservazioni e pareri più puntuali. L'emendamento inoltre anche in considerazione dell'importanza dei lavori del tavolo di concertazione favorisce la messa a conoscenza all'Assemblea Legislativa dell'andamento degli stessi mediante una relazione periodica della Giunta regionale alle competenti commissioni consiliari.

ATTESTAZIONE DI NEUTRALITA' FINANZIARIA

L'emendamento proposto introducendo solo modifiche ordinali non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.

VINCENZO BIANCONI

~~PAPA~~ ~~UGALDI~~

FRANCESCA FERRUCCI

~~ANDREA FARA~~

PASTORELLI STEFANO

ELEONORA PACE

ELEONORA PACE